



# UNIONE DEI COMUNI TERRE D'ACQUE

COMUNI DI TORNACO E VESPOLATE

(Provincia di Novara)

---

DETERMINAZIONE DEL LIQUIDATORE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. **26** IN DATA **03/03/2026**

---

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2025 AI SENSI ART. 151 COMMA 6, ART. 231 COMMA 1 D. LGS 267/00 E ART. 11 COMMA 6 D. LGS. 118/2011 DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE D'ACQUE IN LIQUIDAZIONE

---

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **tre** del mese di **marzo**

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

nella persona del Dott. Carnevale Maffè Diego

RICORDATO che il Comune di Vespolate con proprio atto consigliare n. 16 del 28/06/2024 ad oggetto "Esercizio associato delle funzioni comunali. Determinazione in merito alla partecipazione del Comune di Vespolate all'Unione dei Comuni Terre d'Acque" ha di fatto determinato lo scioglimento di questa Unione con decorrenza 01/01/2025;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni consigliari:

- Deliberazione di Consiglio Unionale n. 13 del 05/11/2024 ad oggetto "indirizzi in merito allo scioglimento dell'Unione dei Comuni Terre d'Acque"
- Deliberazione di Consiglio Comunale di Vespolate n. 22 del 05/11/2024 ad oggetto "recepimento atto di indirizzo in merito allo scioglimento dell'Unione dei Comuni Terre d'Acque";
- Deliberazione di Consiglio Comunale di Tornaco n. 27 del 05/11/2024 ad oggetto: "recepimento atto di indirizzo in merito allo scioglimento dell'Unione dei Comuni Terre d'Acque";
- Deliberazione di Consiglio Comunale di Vespolate n. 22 del 30/12/2025 ad oggetto: "Relazione del Liquidatore dell'Unione dei Comuni" ;
- Deliberazione di Consiglio Comunale di Tornaco n. 1 del 15/01/2026 ad oggetto: "Ratifica Delibera Giunta Comunale n. 79 del 29 dicembre 2025 "Unione dei Comuni "Terre d'Acque" in liquidazione – Presa d'atto della comunicazione del Liquidatore sull'impossibilità di concludere la procedura di liquidazione entro il 31/12/2025";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Unionale n. 1 del 28/02/2025 relativa alla nomina del sottoscritto Commissario Liquidatore;

RICHIAMATI gli articoli del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) relativi all'approvazione del rendiconto della gestione economico-finanziaria ed economico patrimoniale e precisamente:

- l'art. 151 commi 5 e 6 che testualmente recita: *"I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale"; "Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";*
- l'art. 227 che testualmente recita: *"La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo Consiliare...(omissis)";*
- l'art. 228 che prevede: *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";*
- l'art. 231 che testualmente recita: *"La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";*

CONSIDERATO che con il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo n. 126 del 10/08/2014 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 118/2011 con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

ATTESA la necessità di procedere agli adempimenti connessi all'approvazione del rendiconto della gestione economico-finanziaria ed economico-patrimoniale dell'anno 2025;

RILEVATO che:

- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale e di contabilità pubblica;
- il Tesoriere ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D. Lgs. n. 267/00 ed i risultati della gestione di cassa concordano con le scritture contabili di questo Ente;
- gli agenti contabili interni a denaro hanno reso il conto della propria gestione come previsto dall'art. 233 del D. Lgs. 267/00;

RICHIAMATE:

- ✓ la determinazione n. 2 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- ✓ tutte le variazioni di bilancio intervenute durante l'esercizio 2025;
- ✓ la determina del liquidatore n° 22 del 19/02/2026 relativa al riaccertamento ordinario residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto di gestione 2025;

VISTI:

- il rendiconto 2025 redatto in base all'allegato 10 del D. Lgs. 118/2011 comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio;

CONSIDERATO che l'Ente non è in condizioni di deficit strutturale, non vi sono debiti fuori bilancio al 31/12/2025 e non sono state evidenziate situazioni che possano portare a passività potenziali derivanti da contenzioso;

EVIDENZIATO che:

- L'Ente in liquidazione non è assoggettato alle disposizioni del TUEL 267/00;
- La gestione dell'esercizio 2025 è stata fortemente influenzata dagli effetti prodotti dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Vespolate n. 16 del 28/06/2024, con la quale ha manifestato la propria volontà di recedere dall'Unione dei Comuni Terre d'Acque con effetto dal 1° gennaio 2025, secondo le modalità previste dagli artt. 4 e 6 dello Statuto Unionale. Le conseguenze di tale decisione hanno di fatto sancito lo scioglimento dell'Unione dei Comuni Terre d'Acque ed inciso in maniera consistente nella programmazione del bilancio volta esclusivamente a concretizzare la liquidazione totale dell'attivo patrimoniale, l'estinzione del passivo, e la ripartizione del residuo attivo tra i Comuni costituenti.
- La procedura di scioglimento di questa Unione è iniziata nel corso del 2025 e si esaurirà nel corso dell'anno 2026 salvo mancati accordi tra le parti;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

**di approvare**, per le motivazioni espresse in narrativa, il rendiconto della gestione 2025 comprendente il conto del patrimonio semplificato e gli elaborati, previsti dalla vigente normativa ed allegati agli atti;

**di dare atto** che il conto del bilancio dell'esercizio 2025 si chiude con un avanzo di amministrazione pari ad € 785.307,98 di cui € 602.575,43 disponibile;

**di dare atto** che il conto del patrimonio evidenzia un patrimonio netto al 31/12/2025 di € 1.560.548,86

La presente Determinazione è stata adottata ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Vespolate, lì **03/03/2026**

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  
Firmato digitalmente  
Dott. Carnevale Maffè Diego